

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in armonia con la Costituzione e in coerenza con i principi dell'ordinamento internazionale, europeo e nazionale e, in particolare, con quelli di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) e ai relativi decreti legislativi attuativi, promuove l’attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento per lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, per la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, per la promozione delle pari opportunità, per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone e per il miglioramento dello stile e della qualità della vita.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva a favore di tutti mediante il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione dello sport e dell’attività motoria in tutte le sue espressioni, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche della salute, sociali, educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”;

b) alla lettera c) le parole: “i diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità”;

c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di favorire l’inclusione sociale e di contrastare qualunque forma di disagio, dipendenza e discriminazione, inclusi gli stereotipi di genere”;

d) alla lettera f) le parole: “nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “anche al fine di favorire la partecipazione all’attività sportiva da parte di minori, persone con disabilità o in situazioni di svantaggio sociale ed economico”;

e) alla lettera g) dopo la parola: “formazione” sono aggiunte le seguenti: “e l’aggiornamento”;

g) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) il potenziamento dell’attività sportiva nelle scuole, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni e le società sportive dilettantistiche, al fine di valorizzare la cultura del movimento e consentire un efficace avvio della pratica sportiva nei giovani;”;

h) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i bis) l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, giovanili, ambientali e del benessere, anche attraverso la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;”;

i) alla lettera n) le parole: “le società sportive” sono sostituite dalle seguenti: “le società e le associazioni sportive dilettantistiche” e dopo le parole: “Federazioni sportive” sono inserite le seguenti: “nazionali e paralimpiche, Sport e Salute SpA, le discipline sportive associate, le Università del territorio regionale”;

l) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

“o bis) le iniziative finalizzate agli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado che svolgono attività sportiva di alto livello e alla valorizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, degli atleti emergenti e delle eccellenze sportive del territorio regionale in raccordo con gli enti locali.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della presente legge si assumono le definizioni contenute nella normativa statale vigente in materia. In particolare per attività sportiva o sport s'intende qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; per attività fisica o motoria si intende qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo.”.

L'articolo prevede modifiche al testo vigente per definire in maniera più appropriata il contesto in cui la norma esplica i propri effetti, in armonia con la normativa statale più recente.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto disciplina i principi cui la Legge si ispira e le finalità perseguite.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, incluso l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, di seguito ICSC”;

b) alla lettera g) dopo le parole: “salute psicofisica,” sono inserite le seguenti: “anche degli ambienti scolastici,” e dopo le parole: “a prevenire” sono inserite le seguenti: “e contrastare”.

L'articolo prevede modifiche non sostanziali.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente con lievi specifiche terminologiche. Pur individuando ambiti di intervento delle politiche regionali in materia di sport, non ha un valore direttamente applicativo e programmatico.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto disciplina le finalità ma non gli strumenti di programmazione necessari al loro raggiungimento.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole: “i diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità”;

b) alla lettera e) le parole: “, a partire dalle scuole primarie” sono sostituite dalle seguenti: “di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia”;

c) alla lettera f) le parole: “dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003)” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)”;

La modifica alla normativa vigente comporta riferimenti normativi aggiornati per definire le funzioni degli Enti Locali coinvolti nella governance del sistema sport.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto disciplina il ruolo di soggetti ulteriori rispetto alla Regione Marche.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole: "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante";

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CIP";

c) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal CIP";

d) alla lettera o) la parola: "(ICS)" è sostituita dalle seguenti: "e culturale (ICSC)";

e) alla lettera r) le parole: "all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)".

2. Al comma 4 della l.r. 5/2012 le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla fine della legislatura".

L'articolo prevede la modifica alla normativa vigente in quanto modifica marginalmente la composizione del Comitato regionale aggiungendo alla lettera f bis) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CIP.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto disciplina la Composizione di un organismo consultivo e propositivo, specificando al comma 8 che la partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcun compenso.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è abrogata;

b) alla lettera g) le parole: "i soggetti dell'associazionismo" sono sostituite dalle seguenti: "il CIP, Sport e Salute SpA, le organizzazioni e gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, gli enti sportivi dilettantistici affiliati alle organizzazioni e agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP".

Viene modificata la lettera g) del comma 3 individuando ulteriori soggetti da includere nei contenuti del Piano di Legislatura per lo Sport.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto disciplina i contenuti del Piano quinquennale per lo Sport dal quale discenderà lo strumento operativo delle politiche regionali che è il Programma Annuale.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: "e da enti di promozione sportiva" sono sostituite dalle seguenti: ", da Sport e Salute SpA, dalle Università del territorio regionale, da enti di promozione sportiva o da altri enti sportivi".
2. Al comma 3 della l.r. 5/2012 sono soppresse le seguenti parole: "In particolare è incentivato il monitoraggio sistematico e continuativo dei valori ematici degli atleti non indicati al comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 33/94, introdotto dall'articolo 28 della presente legge.".

Viene modificata la lettera c) del comma 2 individuando ulteriori soggetti che possono esser coinvolti nella Programmazione regionale in materia di sport, anche come possibili percettori di contributo.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

Attestazione di invarianza (comma 6-bis dell'art. 17 della L.196/2009)

In merito alle modifiche rispetto alla normativa vigente, si precisa che non comportano ulteriori oneri in quanto il Programma annuale è già stato approvato con DGR n. 764/2025 sulla base degli stanziamenti disponibili in Bilancio di previsione.

L'articolo oggetto di modifica, prevede il novero di Sport e Salute SpA, le Università e altri enti sportivi come possibili destinatari di contributo per progetti di studio e ricerca, in aggiunta ai soggetti già contemplati dalla normativa vigente senza apportare ulteriori modifiche sostanziali.

Dal momento che la norma in questione disciplina il riparto delle risorse regionali afferenti al Programma Annuale per lo Sport, essa trova limite nella disponibilità delle risorse stanziate ed eventualmente impegnate a copertura dello stesso.

All'attuazione degli interventi disciplinati del presente articolo concorrono già oltre alle risorse regionali, anche risorse statali appositamente destinate.

Si indicano i capitoli e gli stanziamenti che hanno fornito la copertura alla DGR 764/2025 di approvazione del Programma annuale contemplato nel presente articolo di legge:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Stanziamen- to anno 2027	Nota
Missione 06 Programma 01 Titolo 1	2060110002	Fondo unico per lo Sport - corrente	260.000,00			Fondi regionali
Missione 06 Programma 01 Titolo 1	2060110005	Fondo unico per lo Sport – contributi per la promozione delle attività	380.000,00			Fondi regionali
Missione 06 Programma 01 Titolo 1	2060110012	Fondo unico per lo Sport – contributi al comitato regionale marche del coni	40.000,00			Fondi regionali
Missione 06 Programma 01 Titolo 1	2060110013	Fondo unico per lo Sport – contributi a favore di istituzioni scolastiche per iniziative	150.000,00			Fondi regionali

		sportive studentesche				
Missione 06 Programma 01 Titolo 1	2060110014	Fondo unico per lo Sport – contributi a Federazioni, enti, comitati, società ed associazioni sportive	250.000,00			Fondi regionali
Missione 06 Programma 01 Titolo 1	2060110016	Fondo unico per lo Sport – trasferimenti a comuni per manifestazioni sportive e per iniziative di promozione e valorizzazione dello sport	120.000,00			Fondi regionali
Missione 06 Programma 03 Titolo 1	2060310029	Accordo di coesione 2021/2027 – Fondo di Rotazione – finanziamento misure ed azioni per la promozione della pratica sportiva e dell'attività motorio ricreativa nel territorio regionale	500.000,00			Fondi statali
Missione 06 Programma 01 Titolo 1	2060120229	Fondo unico per lo sport – investimento – trasferimenti in c/capitale impianti sportivi		2.000.000,00		Fondi regionali

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione può stipulare con i soggetti di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1 apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nel rispetto della normativa statale vigente.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è abrogato.

2. Al comma 7 le parole: “delle associazioni sportive” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti sportivi dilettantistici ai sensi del d.lgs. 38/2021”.

Viene modificato il comma 1 già vigente, modificandone solo la forma con specifici rimandi alla normativa nazionale di settore.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012 dopo le parole: "Federazioni sportive" sono inserite le seguenti: "nazionali, le discipline sportive associate".

Viene modificato il comma 1 già vigente, modificandone solo la forma con specificazione dei soggetti interessati.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività, basata sul movimento, svolta anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, la promozione dell'animazione e della vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi e lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'inclusione sociale e l'integrazione, nonché per combattere il disagio sociale in ogni sua forma.".

Viene modificato il comma 1 già vigente, riformulandone la definizione.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2012)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2012 le parole: "delle associazioni sportive e di promozione sociale" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti sportivi dilettantistici e degli enti del Terzo settore".

Viene modificato il comma 1 già vigente, aggiungendo gli Enti del Terzo Settore nel novero dei soggetti interessati.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto impatta su un possibile riparto delle risorse disponibili.

Art. 11

(Modifiche al Capo IV della l.r. 5/2012)

1. Alla rubrica del CAPO IV le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”.

Viene modificata la rubrica del CAPO IV, riformulandone la definizione.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all’ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 5/2012 le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”.

Viene modificato il comma 1 già vigente, riformulandone la definizione.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all’ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea le parole: “alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti sportivi dilettantistici, riconosciuti” e le parole “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”;

b) alle lettere a), c) e d) la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità”;

c) alla lettera b) le parole: “ai disabili” sono sostituite dalle seguenti: “alle persone con disabilità”.

Viene modificato il comma 1 già vigente, riformulandone la definizione.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all’ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 5/2012 la parola: “ICS” è sostituita dalla seguente: “ICSC”.

2. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: “all’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 90 per cento”.

3. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 5/2012 la parola: “definitivo” è sostituita dalle seguenti: “di fattibilità tecnico-economica”.

Viene modificato un articolo già vigente, aggiungendo con definizioni maggiormente appropriate.

Quanto all’aumento della percentuale di contributo massima, dal 80% al 90%, non esplica effetti diretti sulla copertura finanziaria, bensì sull’intensità dell’aiuto concedibile ed eventualmente su un possibile riparto delle risorse.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all’ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto impatta su un possibile riparto delle risorse disponibili.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2012 le parole: "dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "del d.lgs. 38/2021".

Viene modificato il comma 1 già vigente, riformulandone il riferimento legislativo.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 5/2012 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 38/2021".

Viene modificato il comma 2 già vigente, riformulandone il riferimento legislativo.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto riformula una previsione già presente nel testo vigente.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) le parole: "delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche e degli istituti di istruzione primaria e secondaria";
- b) alla lettera d) dopo le parole: "dal CONI" sono inserite le seguenti: "e dal CIP";
- c) alla lettera e) le parole: "delle associazioni di promozione sociale" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore";
- d) alla lettera f) dopo le parole: "del CONI" sono inserite le seguenti: "e del CIP";
- e) alla lettera g) dopo le parole: "strutture territoriali del CONI" sono inserite le seguenti: "e del CIP" e dopo le parole: "riconosciuti dal CONI" sono inserite le seguenti: "e dal CIP".

Viene modificato il comma 2 già vigente, definendo meglio l'elencazione di soggetti già presenti nella formulazione vigente.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto impatta su un possibile riparto delle risorse disponibili.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal CIP";
- b) alla lettera b) dopo le parole: "disciplina sportiva associata" sono aggiunte le seguenti: "o a un ente di promozione sportiva".

Viene modificato il comma 2 già vigente, definendo meglio l'elencazione di soggetti già presenti nella formulazione vigente.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto impatta su un possibile riparto delle risorse disponibili.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 5/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente;

“3 bis. La Regione Marche incentiva la pratica sportiva agonistica di alto livello, promuovendo e sostenendo iniziative finalizzate a conciliare lo svolgimento di attività sportiva agonistica di alto livello con la carriera scolastica.”.

Viene aggiunto il comma 3bis, aggiungendo all'elencazione delle attività già presenti nella formulazione vigente ulteriori possibili iniziative a favore degli studenti sportivi.

La portata è meramente ripropositiva della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto impatta su un possibile riparto delle risorse disponibili.

Art. 20

(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 5/2012)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis (Palestre della salute).

1. La Regione promuove, secondo le modalità, i criteri e le priorità individuati dal Programma annuale di cui all'articolo 7, l'attività fisica adattata e l'esercizio fisico strutturato quali strumenti di prevenzione e terapia in soggetti fragili e persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, da svolgersi nelle palestre della salute.

2. I programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato di cui al comma 1, vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021, nonché le modalità per il loro riconoscimento.”.

Viene aggiunto il comma 23bis, che introduce nell'ordinamento regionale le Palestre della Salute.

La portata è innovativa della disposizione rispetto all'ordinamento vigente, ma prevede solo un inquadramento a livello regionale rimandando a atti di Giunta e di Programmazione ulteriori aspetti attuativi.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto impatta su un possibile riparto delle risorse disponibili.

Art. 21

(Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 5/2012)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis (Disposizioni di attuazione e finali).

1. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quella in materia di ordinamento sportivo, di contratti pubblici e di terzo settore.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato.”.

Viene aggiunto l'art. 27bis con riferimenti normativi alle normative di settore.

La portata è innovativa della disposizione rispetto all'ordinamento vigente.

La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale (priva di qualsiasi effetto finanziario) in quanto contiene meri riferimenti normativi.

Art. 22

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Comitato regionale dello sport e del tempo libero già costituito in attuazione dell'articolo 4 della l.r. 5/2012 alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica fino alla naturale scadenza.

2. Gli atti di cui al comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 5/2012 sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Attestazione di Invarianza organizzativa interna

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia i cui oneri sono già iscritti a carico della Missione 06 Programma 01 e della Missione 06 Programma 03 del bilancio vigente.

Attestazione di invarianza organizzativa per le amministrazioni pubbliche coinvolte

Per quanto concerne la sostenibilità organizzativa e finanziaria in capo ad altre amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto concerne l'art. 3 Funzioni degli Enti Locali, il testo normativo non prevede nuove funzioni e pertanto se ne attesta l'invarianza finanziaria e organizzativa.